

Corso di formazione Venzone (UD)

28.06.2012

31 Maggio 2012

Giovedì 28 giugno 2012

Comune di Venzone (UD)

**Palazzo Orgnani Martina
Via Mistruzzi 4**

Orario: 9:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Con il patrocinio Comune di Venzone (UD)

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

- Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Venzone - 2012

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.



Durì Francesco

- Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
- Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
- Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

- Obblighi e competenze e responsabilità
- Qualifica di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

- Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
- L'art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
- Concetto di dimora, residenza e domicilio
- Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all'ufficio)
- Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell'atto (art. 140 c.p.c) e l'interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (n. 3/2010)
- Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
- Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
- Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
- Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
- Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
- Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

- Attività del messo e attività dell'ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 - Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali

- Le modifiche all'art. 149 c.p.c.
- Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica

La notificazione delle violazioni al Codice della Strada

- I diversi momenti di perfezionamento della notifica
- le novità introdotte dall'art. 36 della L. 120/2010 " *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*"

La notificazione degli atti tributari

- Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
- L' art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall'art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
- Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l'art. 1, comma 158 - 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO "DIGITALE"

La pubblicazione di atti e documenti all'albo on line

- Le novità introdotte dall'art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 - Aspetti problematici
- Il Nuovo Codice dell'Amministrazione digitale: cosa pubblicare all'albo, originali e copia, il valore del pdf
- La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
- La referta di pubblicazione all'albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare - Le modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
- Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l'introduzione dell'art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
- Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all'art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
- Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all'oblio, le responsabilità
- Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link "Iscrizione on line" a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2012](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Venzone 2012](#)

Corso di formazione/aggiornamento Montevarchi (AR) 26.06.2012

31 Maggio 2012

La riorganizzazione della pubblica amministrazione e nell'ottica della gestione di un archivio digitale, dell'uso della posta elettronica certificata, dell'albo pretorio on line. Sviluppo ed implementazione dei flussi documentali.

Martedì 26 giugno 2012

Comune di Montevarchi (AR)

**Sala del Consiglio Comunale
Via dei Mille 2**

Orario: 9:00 - 14:00

Con il patrocinio Comune di Montevarchi (AR)

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 130,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 150,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamesi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 200,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

- Versamento in Banca sul Conto Corrente:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Montevarchi 2012

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi

effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.



Deiana Antonella

- Archivista informatico

PROGRAMMA:

- Il nuovo codice dell'amministrazione digitale: principali novità, obblighi per le pubbliche amministrazioni, sanzioni e premialità
- Documento informatico: normativa e valore giuridico, firme elettroniche, presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica
- Posta elettronica certificata: modalità operative, normativa e valore giuridico, obblighi per le imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti
- Casella certificata del cittadino (postacertificat@): modalità operative, normativa e valore giuridico, notifica di atti informatici per via telematica
- Albo on-line: normativa e valore giuridico, pubblicazione di documenti originali analogici (cartacei) attraverso processi di digitalizzazione
- Tutela della riservatezza, trasparenza, pubblicità e accesso: linee guida in materia di trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione su Web di documenti amministrativi
- Sistema informatico di gestione dell'albo on-line
- Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link "Iscrizione on line" a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2012](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Montevarchi 2012](#)

Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 10/01/2012) 28/05/2012, n. 3119

31 Maggio 2012

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4824 del 2011, proposto da:

CISA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso Placidi Studio in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

COMUNE DI MARTINA FRANCA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Eugenio Felice Lorusso in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

B.F., non costituito in giudizio;

COMUNE DI GINOSA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Rita Semeraro, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via Flaminia, n. 56;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. I, n. 825/2011, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA DI DETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca e del Comune di Ginosa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Quinto e Lorusso, per delega degli Avvocati Cimaglia e Semeraro;

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 825 del 12 maggio 2011 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Ginosa per l'annullamento del provvedimento del Commissario ad acta, privo di data, con cui è stata dichiarata legittima l'applicazione analogica a favore di CISA S.p.A. (che gestisce un impianto di discarica per rifiuti solidi urbani di titolarità del Comune di Massafra, in regime di concessione di pubblico servizio, impianto posto a servizio del bacino d'utenza TA/1 in cui ricadono i comuni di Massafra, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Montemesola, Mottola, Palagiano, Palagianello, Statte e Taranto) della clausola revisionale inserita in contratti analoghi, secondo cui l'indice ISTAT di riferimento concordato con la stazione appaltante per la determinazione degli incrementi revisionali è quello dei "Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento).

Secondo il Tribunale, infatti, era fondato ed assorbente il primo motivo di censura, essendo nullo il provvedimento impugnato, in quanto privo di sottoscrizione, elemento essenziale dell'atto amministrativo.

2. CISA S.p.A. con atto notificato il 7 giugno 2011 ai Comuni di Ginosa e di Massafra, oltre che al commissario ad acta, ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo innanzitutto che non poteva dubitarsi della riferibilità del provvedimento impugnato al commissario ad acta, arch. F.B. (che aveva firmato la nota di trasmissione della documentazione depositata in adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 52 del 5 marzo 2010 dei primi giudici), tanto più che il provvedimento commissariale recava su ogni pagina il timbro del predetto professionista e che quest'ultimo aveva anche avanzato istanza di liquidazione del compenso per l'incarico espletato, così che in definitiva la mancanza della firma doveva essere considerata una mera irregolarità, inidonea a determinare l'invalidità o l'inesistenza dell'atto.

L'appellante ha poi confutato la fondatezza delle ulteriori censure sollevate col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non esaminate dai primi giudici in quanto assorbite, negando che l'atto impugnato potesse essere considerato meramente apparente ovvero nullo per violazione del giudicato formatosi sul precedente atto del commissario ad acta in data 18 agosto 2006, contestando la pretesa erroneità della determinazione della tariffa spettante, anche quanto alla decorrenza degli aggiornamenti tariffari.

Il Comune di Ginosa si è costituito in giudizio, deducendo l'inammissibilità dell'avverso gravame (in quanto erroneamente notificato al Comune di Massafra invece che a quello di Martina Franca, intervenuto nel giudizio di primo grado, e non notificato al Consorzio ATO TA/1, cui invece era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e la sua infondatezza.

CISA S.p.A. con memoria in data 15 luglio 2011, oltre ad insistere nei motivi di gravame e nelle conclusioni già rassegnate, ha fatto presente di aver provveduto ad integrare ritualmente, nei termini per la proposizione dell'appello, il contraddittorio nei confronti sia del Comune di Martina Franca che del Consorzio ATO TA/1.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Martina Franca che ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso appello.

3. Con ordinanza n. 3175 del 20 luglio 2011 è stata sospesa l'efficacia della sentenza impugnata ed è stata fissata per la discussione l'udienza pubblica del 10 gennaio 2012.

Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

4. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione, sollevata dall'appellato Comune di Ginosa, di inammissibilità dell'appello per l'omessa notifica al Comune di Martina Franca, parte del giudizio di primo grado.

Come emerge dagli atti di causa, l'appello è stato infatti notificato, nei rituali termini per la proposizione dell'appello, al Comune di Martina Franca, il quale si è regolarmente costituito in giudizio, svolgendo le proprie difese (sollevando riserve solo sul mancato rispetto dei termini a difesa per la delibazione istanza cautelare, irrilevanti per la decisione di merito).

6. Non può dubitarsi dell'ammissibilità dell'impugnazione del provvedimento del giudice di primo grado che, come nel caso di specie, ha ritenuto nullo l'atto del commissario ad acta, ciò indipendentemente dal nomen juris attribuito al mezzo utilizzato per contestare l'atto commissariale (indicato come ricorso per l'annullamento dell'atto piuttosto che ricorso per incidente di esecuzione, nulla mutando quanto ai poteri del giudice dell'esecuzione ed alla natura decisoria del provvedimento impugnato.

7. Ciò premesso, ad avviso della Sezione l'appello è fondato.

7.1. Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che la giurisprudenza ha recentemente (e condivisibilmente) osservato, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la "non leggibilità" della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano), che permettono di individuare la sua sicura provenienza (C.d.S., sez. IV, 7 luglio 200, n. 4356; sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712); è stato anche rilevato (Cass. sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375) che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo.

7.2. Sulla scorta di tali principi non può dubitarsi della sicura attribuibilità, psichica e giuridica, al commissario ad acta, arch. F.B. (nominato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, per dare esecuzione alla sentenza n. 3184 del 18 dicembre 2009) dell'atto che ha riconosciuto l'adeguamento ISTAT delle tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto pubblico di selezione, biostabilizzazione e produzione c.d.r. gestito dalla CISA S.p.A., dovendo pertanto considerarsi mera irregolarità la mancata apposizione della firma.

Del resto non può sottacersi che tale atto risulta essere stato inviato alla stessa segreteria del giudice che aveva nominato il commissario ad acta a comprova dell'avvenuto espletamento dell'incarico con apposita nota di trasmissione, datata 17 giugno 2010, recante in alto a destra l'intestazione "Arch. F.B.", seguito dal suo domicilio, con firma autografa (non contestata), recante anche l'indicazione della qualità di "commissario ad acta".

Né d'altra parte, al di là della mera contestazione formale della mancanza di firma, sono stati evidenziati ulteriori elementi di fatto idonei a far dubitare della riferibilità dell'atto al commissario ad acta; né quest'ultimo, evocato sia nel giudizio di primo grado che nel presente grado di appello, lo ha giammai disconosciuto; anzi, come si ricava dalla documentazione versata in atti, ha addirittura richiesto in data 30 novembre 2010 al citato Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, terza sezione, la liquidazione del compenso per l'attività svolta, ottenendola effettivamente, giusta decreto n. 183 del 26 febbraio 2011.

7.4. Per completezza sul punto è da rilevare che sono del tutto pretestuose ed infondate le ulteriori deduzioni di inesistenza e/o nullità dell'atto in questione per l'asserita mancanza di data e per l'impossibilità di verificare l'effettiva sussistenza dei poteri di commissario ad acta nella persona dell'arch. F.B..

Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che la data certa dell'atto, intesa come imprescindibile elemento di collocazione temporale dell'attività svolta, pur in mancanza di una sua puntuale indicazione, non può che coincidere, quanto meno, con quella indicata nella nota di trasmissione dell'atto stesso alla segreteria del giudice che aveva conferito l'incarico.

Quanto al secondo profilo, anche a voler prescindere dalla pur decisiva circostanza che lo stesso giudice ha liquidato al predetto funzionario il compenso per l'attività prestata, il che esclude qualsiasi dubbio sull'effettività dei suoi poteri, dalla documentazione versata in atti risulta che con l'ordinanza istruttoria n. 52 del 5 marzo 2010 era stato nominato commissario ad acta il Presidente dell'Autorità di Bacino Le/1 che, con nota prot. n. 241 del 23 marzo 2010, aveva designato il più volte ricordato arch. F.B..

7.5. La delineata fondatezza delle censure d'appello, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, impone alla Sezione l'esame dei motivi di doglianza spiegati in primo grado dal Comune di Ginosa, espressamente riproposti con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, tutti attinenti alla correttezza intrinseca del provvedimento commissariale di adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto pubblico di selezione, biostabilizzazione e produzione c.d.r. gestito da CISA S.p.A.

7.6. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.

7.6.1. Giova premettere in punto di fatto che la controversia in esame trae origine dalla decisione n. 1757 del 16 aprile 2008 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che, riunendo i ricorsi proposti dal Comune di Vinosca e da CISA S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1990/2007, avente ad oggetto la determinazione della tariffa per la raccolta dello smaltimento dei rifiuti, respingeva l'appello dell'amministrazione comunale ed accoglieva l'appello della società, sostanzialmente confermando, per quanto qui interessa, la correttezza del provvedimento commissariale (ad acta) in data 18 agosto 2006, che aveva ritenuto congrua la tariffa determinata nella misura di Euro. 76,16 per ogni tonnellata di RSU conferita presso l'impianto pubblico di "selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR" gestito dalla soc. CISA S.p.A., precisando che tale tariffa: a) era riferita all'ipotesi di conferimento esclusivo da parte dei Comuni dell'ATO TA/1; b) era da intendersi al netto della incidenza stabilita per l'utilizzo energetico del CDR prodotto nell'impianto; c) avrebbe dovuto essere aggiornata al termine del periodo di ammortamento dei "macchinari ed attrezzature specifiche" previsto pari ad 8 anni.

CISA S.p.A. ha rivendicato l'adeguamento ISTAT della predetta tariffa e successivamente, essendo rimasta inerte l'amministrazione, ha ottenuto dall'adito Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sez. III, con la sentenza n. 3184 del 18 dicembre 2009 la declaratoria dell'obbligo di provvedere sulla predetta istanza di adeguamento, tanto più che lo stesso decreto n.

296/2002 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, dopo aver determinato e calcolato la tariffa di smaltimento dei rifiuti, all'art. 8 aveva stabilito che "la tariffa come sopra calcolata deve intendersi valida per un anno a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto con successiva indicizzazione annua nella misura dell'indice ufficiale ISTAT".

Per l'esecuzione di tale sentenza, come già ricordato, è stato nominato commissario ad acta il Presidente dell'Autorità di Bacino Le/1, che ha delegato tale funzione all'arch. F.B..

7.6.2. Ciò precisato in punto di fatto, la Sezione è dell'avviso i motivi di doglianza spiegati dal Comune di Ginosa non siano meritevoli di favorevole considerazione.

7.6.2.1. In ordine relazione alla dedotta inammissibilità della richiesta di adeguamento della tariffa ISTAT, accolta dal commissario ad acta (eccezione fondata sulla circostanza che l'atto del commissario del 18 febbraio 2006 aveva stabilito che la tariffa doveva essere aggiornata solo dopo otto anni dalla data di avvio dell'impianto, avvenuto nel 2004 e quindi non prima del 2012), è sufficiente osservare che, come sottolineato convincentemente dall'appellante, la previsione contenuta nel provvedimento commissariale correla l'aggiornamento tariffario all'ammortamento degli investimenti (stimato in otto anni), ma non esclude l'adeguamento tariffario secondo gli indici ISTAT, peraltro previsto dallo stesso art. 8 del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296/2002.

In realtà l'aggiornamento tariffario previsto dopo otto anni consiste nella determinazione di una nuova tariffa (che tenga conto cioè del nuovo ammontare delle voci che l'hanno determinata ovvero della considerazione di eventuali nuove voci), tra l'altro proprio per l'effetto dell'ormai avvenuto ammortamento degli investimenti e non può quindi ragionevolmente precludere l'adeguamento tariffario annuale secondo gli indici ISTAT.

7.6.2.2. Anche in ordine alle voci su cui calcolare l'adeguamento annuale ISTAT possono condividersi le prospettazioni di CISA S.p.A., la quale ha affermato, senza peraltro che sul punto siano state svolte adeguate controdeduzioni da parte degli enti appellanti, che il costo della c.d. ecotassa non è soggetto a detto adeguamento ed è stato già scorporato ai fini del calcolo dell'adeguamento.

7.6.2.3. Non vi è poi alcun fondato motivo per discostarsi dalla ragionevole decisione del commissario ad acta che, ai fini dell'adeguamento tariffario in questione, ha ritenuto applicabile l'indice ISTAT di riferimento relativo ai "Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento)", precisando che ciò costituisce un "riferimento idoneo e coerente con la specificità della gestione legata ad un impianto di produzione di un CDR".

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la pretesa della controparte di applicare gli indici ISTAT relativi al consumo delle famiglie risulta privo di fondamento, oltre che irragionevole ed illogico, a nulla rilevando che l'adeguamento della tariffa, comportando un aumento dell'imposta per la rimozione dei rifiuti, si scaricherà sui cittadini, trattandosi evidentemente di un effetto indiretto ed in ogni caso comune a tutte le dinamiche conseguenti alle modifiche di tariffe dei servizi pubblici.

8. In conclusione l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Vinosca.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione tra le parti del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando

sull'appello proposta da CISA S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 825 del 12 maggio 2011, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Ginosa.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

**Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud.
21/02/2012) 24/05/2012, n. 8213**

31 Maggio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 127-2010 proposto da:

B.G.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIANI ROBERTO giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

L.R. (OMISSIS), T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentati e difesi dall'avvocato PADUA SALVATORE giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 822/2009 del TRIBUNALE di RAGUSA del 30/07/09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Premesso che è stata comunicata alle parti e al P.M. la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore: "Con sentenza del 29 settembre 2009 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione agli atti esecutivi di B.G. avverso il precetto intimato da T.V. e L.R., proposta per mancanza della procura dichiaratamente conferita al difensore poichè la mancata trascrizione di essa nella copia notificata non è causa di nullità dell'atto; inoltre perchè anche a voler ritenere che sia stata apposta sull'originale dopo la notifica del precetto, il suo conferimento ratifica il compimento di esso. Liquidava le spese secondo il principio della soccombenza.

Ricorre B.G.T. per "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto dell'art. 360 c.p.c., comma 3.

Omissa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla violazione dell'art. 480 c.p.c., comma 4, artt. 479 e 83 c.p.c., art. 225 c.p.c., comma 1, art. 137 c.p.c., comma 2 per nullità del mandato apposto sull'originale del precetto dopo la sua notifica, potendo tutt' al più esser conferito con atto separato.

Il motivo è manifestamente infondato poichè la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".

Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente

irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (Cass. 3998/2006).

2- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 350 c.p.c., n. 5 o in relazione all'art. 91 c.p.c." per esser stata condannata alle spese malgrado il suo diritto di promuovere opposizione agli atti esecutivi entro cinque giorni dalla notifica del precetto per la mancanza di procura nella copia notificata e nell'originale avendone l'ufficiale giudiziario attestato la conformità all'originale e per aver iscritto nei dieci giorni successivi la causa a ruolo come era suo onere sì che non aveva dato causa alla lite e non era soccombente.

Il motivo è manifestamente infondato essendo la sentenza impugnata conformata al principio secondo cui il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta. Il ricorso perciò è da respingere";

rilevato che il P.M. non ha depositato requisitorie e le non parti hanno depositato memorie e che il collegio ha condiviso la relazione ed ha ritenuto che il procedimento di decisione del ricorso si presti ad essere deciso sulla base della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.;

ritenuto pertanto che la ricorrente debba esser condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione pari a Euro 1.000 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012

È legittima la decurtazione dello stipendio nei periodi di assenza per malattia dei dipendenti pubblici

31 Maggio 2012

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno.

La disposizione oggetto della pronuncia della [Corte Costituzionale - Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012](#):

«1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. [...] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

Le motivazioni:

Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), poiché i due sistemi, privato e pubblico, già significativamente differenziati al loro interno, risultano assolutamente incomparabili, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, proprio in relazione al regime della malattia.

Non sussiste violazione dell'art. 36 Cost., (diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa) poiché la conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l'adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta dalla disposizione censurata nei limiti della decade.

Non sussiste violazione dell'art. 38 Cost. (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per il cittadino inabile al lavoro), poiché nessuna disposizione, né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata porzione.

Non sussiste violazione dell'art. 32 Cost. (diritto alla salute), poiché non è sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.

Sito non accessibile per manutenzione archivi ed implementazione nuovo software - sabato 26 maggio

31 Maggio 2012

Nell'ambito dei miglioramenti finalizzati ad un miglior utilizzo del sito e all'implementazione di nuovi servizi, **nei giorni di sabato 26 maggio sino alla fine delle operazioni**

(presumibilmente sino alle ore 23,00 di domenica 27 maggio), il sito non sarà accessibile per implementazione software e manutenzione archivi.

Ci scusiamo per il disagio.

Corte Costituzionale - Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012

31 Maggio 2012

[Corte Costituzionale - Sentenza n. 120-2012](#)

Il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali è Legge: attenzione alle regole dell'Imu

31 Maggio 2012

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in parte modificato nel corso dell'esame in Parlamento, è ora Legge dello Stato.

Il testo del Decreto Legge, coordinato con le modifiche approvate in sede di conversione, prevede una serie di regole riguardo all'Imposta municipale propria sugli immobili (Imu), già disciplinata in parte dal Decreto "salva Italia" del dicembre 2011.

In primo luogo, per l'anno 2012, l'Imu dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 Euro, più la detrazione di 50 Euro per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni). La prima e la seconda rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 settembre. La terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa, sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 % dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'imposta dovrà essere versata, per l'anno 2012, in due rate: la prima pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base e la detrazione, la

seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati rurali strumentali, per il 2012, la prima rata dovrà essere versata nella misura del 30 % dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base, e la seconda rata dovrà essere versata a dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Inoltre, per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre, è previsto, per l'anno 2012, il versamento dell'imposta in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre.

Riguardo alle eventuali variazioni delle aliquote dell'Imu nel corso dell'anno, nel Decreto Legge è previsto che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell'Imu e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Inoltre, entro il 30 settembre 2012, i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo.

Inoltre, è previsto che i soggetti passivi dell'imposta debbano presentare la dichiarazione Imu entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il modello che dovrà essere utilizzato per questa dichiarazione verrà approvato con un Decreto ministeriale, nel quale verranno anche disciplinati i casi nei quali dovrà essere presentata la dichiarazione in questione. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati dalle quali consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Infine, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2012.

Riguardo al concetto di abitazione principale, questo coincide con l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Inoltre, i Comuni potranno considerare direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato. Potrà essere considerata abitazione principale anche l'abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, a titolo di proprietà o di usufrutto, anche in questo caso a condizione che l'immobile non risulti locato.

In materia di base imponibile, è prevista una riduzione del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo nell'anno nel quale sussistono queste condizioni.

L'Imu sarà dovuta dal coniuge al quale sia stata assegnata la casa coniugale in sede di separazione o divorzio.

Infine, riguardo alle modalità di pagamento dell'Imu, soltanto a partire dal 1° dicembre 2012 il

versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.

Estensione anticipata dal lavoro per maternità: in vigore le nuove regole

31 Maggio 2012

L'art. 15 del decreto legge 9-2-2012 n. 5 (c.d. decreto semplificazioni) introduce nuove regole dirette a rendere più snelle le pratiche per ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata.

La disposizione, apportando modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 151/2001, prevede che - a partire **dal 1° aprile 2012** - la competenza per il rilascio della "autorizzazione per l'astensione anticipata dal lavoro per maternità" viene suddivisa tra Azienda Sanitaria Locale e DTL/Direzione territoriale del lavoro.

- l'Azienda Sanitaria Locale provvederà a rilasciare l'autorizzazione nell'ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (sino ad oggi era di competenza delle DPL),
- la DTL procederà, invece, per le altre due ipotesi già considerate dall'art. 17 e precisamente:

1) quando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

2) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta nell'art. 7 (lavori vietati) e nell'art. 12 (valutazione dei rischi) dello stesso decreto 151/2001.

Il Ministero del Lavoro-Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti con circolare n.2 del 16-2-2012.

[Ministero del Lavoro-Politiche Sociali - circolare n.2 del 16-2-2012](#)

Anagrafe: Circolare applicativa art. 5 della L. 4 aprile 2012 n. 35

31 Maggio 2012

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato una circolare con OGGETTO: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Modalità di applicazione dell'art. 5 ("*Cambio di residenza in tempo reale*").

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le

